LOTTO 1 – POLIZZA ALL RISKS PROPERTY

CODICE CIG: 8063375B8A

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

INDICE

SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE 3
Art. 1 - Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi 3
Art. 2 - Documenti che fanno parte del contratto 4
Art. 3 – Durata della polizza, pagamento del premio e decorrenza della garanzia 4
Art. 4– Obblighi a fornire i dati sull'andamento dei rischi 4
Art. 5– Obblighi a carico dell'Assicurato 5
Art. 6– Coassicurazione e delega - Raggruppamento d'impresa 5
Art. 7 - Sospensione dell'esecuzione del contratto 5
Art. 8 - Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto 6
Art. 9 - Revisione dei prezzi e di altre clausole 6
Art. 10–Clausola di recesso e proroga tecnica 6
Art. 11 – Recesso a seguito di sinistro 7
Art. 12 - Ripartizione del danno 7
Art. 13 - Direttore dell'esecuzione del contratto 7
Art. 14 - Controlli sull'esecuzione del contratto 7
Art. 15 - Fallimento ed altre vicende soggettive dell'appaltatore 8
Art. 16– Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto 8
Art. 17 – Subappalto 8
Art. 18 – Elezione di domicilio dell'assicurazione 8
Art. 19 – Garanzia definitiva 8
Art. 20 – Trattamento dei dati personali 9
Art. 21 - Risoluzione del contratto per inadempimento 9
Art. 22 - Clausole di risoluzione espressa 9
Art. 23 - Comunicazioni 10
Art. 24 - Definizione delle controversie 10
Art. 25 - Tracciabilità dei flussi finanziari 10
Art. 26 - Modello di Organizzazione, Gestione, Controllo ex D.Lgs. 231/2001 integrato ex. L. 190/2012, Codice Etico e Codice di Comportamento 11
Art. 27- Clausola di legalità 11
Art. 28- Norme di chiusura 12
SEZIONE II - CONDIZIONI PARTICOLARI POLIZZA ALL RISKS PROPERTY 13
Premessa 13
Art. 1 – Definizioni 22
Art. 2 – Oggetto e finalità dell'appalto 26
Art. 3 – Esclusioni 27
Art. 4 – Garanzie operanti 28
Art. 5 - Procedura per la valutazione del danno e mandato dei Periti 34
Art. 6 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno 35
Art. 7 - Clausola universalità 37
Art. 8 - Anticipo indennizzi 37
Art. 9 - Obblighi specifici a carico dell'Assicurato 37
Art. 10 - Rinuncia alla rivalsa 38
Sezione speciale - Guasti alle macchine 39
Sezione speciale - Elettronica 40
Sezione speciale - Furto e Rapina 43

SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
   a) La legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 "*Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012*";
   b) Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"*, per quanto applicabile;
   c) Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*" e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
   d) La legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 "*Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provinciaautonoma di Trento*" e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. "*Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23*", per quanto applicabili;
   e) La legge 13 agosto 2010, n. 136 *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"*;
   f) Il D.Lgs.6 settembre 2011, n. 159, *"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"*;
   g) La legge 6 novembre 2012, n. 190, *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";*
   h) Le norme del codice civile.
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371 del codice civile ed in caso di contrasto con il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso.
   In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

4. L'eventuale discordanza tra le norme che regolano l'assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione in particolare, le norme del codice civile sul contratto di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

Art. 2 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
   a) Il presente capitolato speciale di appalto;
   b) L'offerta tecnica dell'appaltatore;
   c) L'offerta economica dell'appaltatore.
2. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 3 – Durata della polizza, pagamento del premio e decorrenza della garanzia

1. La durata dell'appalto è di tre anni decorrenti dalle ore 24.00 del 30.06.2020 (salvo eventuali proroghe tecniche necessarie per la conclusione della presente procedura).
   La scadenza annuale è posta al 31.12 di ogni anno.
2. Le parti hanno comunque la facoltà di recedere dalla polizza ad ogni scadenza annuale tramite comunicazione a mezzo PEC da inviarsi almeno 180 giorni prima della suddetta scadenza.
3. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare nel caso di cui sopra l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 12 mesi decorrenti dalla scadenza.
4. L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche se il premio o la prima rata di premio possono essere pagati entro 120 giorni dalla decorrenza suddetta.
5. In deroga a quanto diversamente convenuto, si precisa che il termine di rispetto per il pagamento delle rate di premio successive alla prima viene elevato a 60 giorni. Se il Contraente non paga il premio, compreso il premio della prima rata dovuto al perfezionamento della polizza, o il premio delle rate successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
6. I pagamenti saranno effettuati direttamente all'Assicuratore da parte del Contraente, senza l'intervento di alcun intermediario (formula "franco provvigioni").

Art. 4– Obblighi a fornire i dati sull'andamento dei rischi

1. Entro 3 (tre) mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso entro 6 (sei) mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi l'Assicuratore, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato Excel tramite file modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura), e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:
   - il numero del sinistro attribuito dall'Assicuratore;
   - la data di accadimento dell'evento;
   - la data della denuncia;
   - la tipologia dell'evento;
   - la descrizione dettagliata dell'evento;

- la sede di trattazione (stragiudiziale, giudiziale civile, giudiziale penale, accertamento tecnico non ripetibile);
- l'indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
  . sinistro agli atti, senza seguito;
  . sinistro liquidato, data, totale somma liquidata;
  . sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato.

2. In caso di mancato rispetto di quanto previsto al comma 1 nel presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, l'Assicuratore dovrà corrispondere al Contraente un importo pari al 0,3‰ (per mille) del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo.
3. L'Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere con l'Amministrazione, d'intesa con l'Assicuratore, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione.
4. Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l'applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva che non potrà essere svincolata fino alla completa trasmissione delle informazioni di cui al comma 1.

Art. 5– Obblighi a carico dell'Assicurato

1. L'Assicurato deve, come condizione essenziale per l'insorgere degli obblighi dell'Assicuratore in base alla presente polizza, trasmettere entro 30 giorni decorrenti dal momento in cui ne è venuto a conoscenza e durante il periodo di validità della polizza o durante il periodo di osservazione, una comunicazione scritta all'Assicuratore - mediante lettera raccomandata o a mezzo PEC - informandolo di qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei suoi confronti.

Art. 6– Coassicurazione e delega - Raggruppamento d'impresa

1. Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia ripartito per quote tra le Società indicate in polizza, in deroga al disposto dell'articolo 1911 del Codice Civile, tutte le Società sottoscrittrici del riparto di assicurazione sono responsabili in solido nei confronti del Contraente. Tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, debbono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società all'uopo designata quale coassicuratrice delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla delegataria nel nome e per conto di tutte le coassicuratrici. Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta impegna ciascuna di esse dopo la firma dell'atto relativo anche da parte della sola delegataria.
2. Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad Associazione Temporanea di Impresa costituitisi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'articolo 1911 del Codice Civile, essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore.
3. La delega assicurativa è assunta dalla compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.
4. Non è consentita l'associazione anche in partecipazione o di raggruppamento temporaneo di imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

Art. 7 - Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 8 - Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto

1. Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste e non prevedibili, al momento della stipula del contratto come, a titolo esemplificativo, eventuali mutamenti significativi interni all'organizzazione.
2. Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro trenta giorni dell'intervenuta conoscenza, per iscritto all'assicuratore.
3. Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.
4. In caso di diminuzione del rischio l'assicuratore è tenuto a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 del Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.
5. Fermo quanto stabilito dai commi precedenti, si conviene di ritenere automaticamente assicurati anche eventuali nuovi beni(successivi all'aggiudicazione del contratto) ubicati esclusivamente entro i confini dello Stato italiano delle Repubblica di San Marino e dello Stato del Vaticano, sopravvenuti nel corso dell'annualità assicurativa e per i quali, per particolari circostanze, il Contraente non è stato in grado di darne tempestiva comunicazione alla Società.
6. L'omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente/Assicurato di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti del Contraente/Assicurato.
7. La Società rinuncia alle dichiarazioni inerenti ai sinistri avvenuti prima della decorrenza della presente assicurazione.

Art. 9 - Revisione dei prezzi e di altre clausole

1. Qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell'annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare al Contraente, l'Assicuratore può segnalare allo stesso il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio, previsti dal precedente articolo 8, e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali assicurati.
2. Il Contraente, entro 30 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.
3. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità. Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 10–Clausola di recesso e proroga tecnica

1. In caso di mancato accordo tra le parti ai sensi dell'articolo9 , la Società può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.
2. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell'articolo 9, presentata dalla Società, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente.

3. È facoltà del Contraente richiedere alla Società una proroga tecnica, temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 6 (sei) mesi decorrente dalla scadenza o cessazione.
4. Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del Codice Civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso dell'Assicuratore potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi all'Amministrazione nei tre mesi successivi al giorno in cui l'Assicuratore ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui al presente articolo e dal precedente articolo 9 e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato articolo 9 dalla ricezione della citata dichiarazione.
5. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all'articolo 4 riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

Art. 11 – Recesso a seguito di sinistro

1. La Società ed il Contraente potranno esercitare il diritto di recesso a seguito di sinistro con preavviso di almeno 180 (centottanta) giorni antecedenti al termine di ciascuna annualità assicurativa. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.
2. La Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.
3. Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo, l'assicuratore si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime o migliorative condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30(trenta) giorni. Il Contraente, contestualmente, provvede a corrispondere l'integrazione del premio.

Art. 12 - Ripartizione del danno

1. Nel caso in cui una qualsiasi richiesta di risarcimento coinvolga sia fattispecie coperte dalla polizza sia fattispecie non coperte (o qualora le somme richieste eccedano il massimale), le spese di difesa, i risarcimenti di danni ed i costi comunque connessi a pronunce di condanna e/o ad accordi di transizione saranno ripartiti in modo equo e corretto fra ciascun Assicurato e l'Assicuratore, in proporzione ai rispettivi interessi.

Art. 13 - Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il Contraente, prima dell'inizio dell'esecuzione del servizio, provvede a nominare il direttore dell'esecuzione del contratto il cui nominativo viene comunicato tempestivamente all'impresa appaltatrice.

Art. 14 - Controlli sull'esecuzione del contratto

1. Il Contraente si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.

2. Il Contraente evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore sarà chiamato a rispondere al Contraente, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.
3. Il Contraente si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 15 - Fallimento ed altre vicende soggettive dell'appaltatore

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016, il Contraente prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

Art. 16– Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016 e dall'art. 106, c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile al Contraente qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.
3. Si applica la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile al Contraente solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
4. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità al Contraente, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato al Contraente. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui il Contraente ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione al Contraente.

Art. 17 – Subappalto

1. Ciascun offerente potrà dichiarare di voler subappaltare parte delle attività contrattuali, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 105 del Codice dei Contratti e dall'art. 26 della legge provinciale 2/2016. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Amministrazione Aggiudicatrice.

Art. 18 – Elezione di domicilio dell'assicurazione

1. L'Assicurazione elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

Art. 19 – Garanzia definitiva

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Contraente.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.
4. Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
5. La garanzia definitiva dovrà essere emessa tramite la Scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico accompagnata da un'apposita appendice riportante la seguente clausola: "Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Rovereto.".
6. La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M.n. 31/2018 non sono accettate dall'Amministrazione. Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo) devono recare una clausola espressa di non opponibilità alla stazione appaltante.

Art. 20 – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Europeo (GDPR) 2016/679 l'appaltatore autorizza sin d'ora il Contraente al trattamento, anche informatico e telematico, ed alla comunicazione dei suoi dati personali, per l'assolvimento degli obblighi previdenziali, assistenziali, fiscali e contabili imposti dalla legge e dalla normativa comunitaria, connessi al presente contratto.
2. L'appaltatore è tenuto ad osservare le norme vigenti in materia di tutela dei dati personali relativi ai soggetti con cui entra in contatto nell'esecuzione del presente incarico. Inoltre, i dati raccolti o di cui entra in possesso non possono essere diffusi, pubblicati o comunicati a nessun altro soggetto al di fuori della Committente o altro soggetto da quest'ultima individuato.

Art. 21 - Risoluzione del contratto per inadempimento

1. Ai sensi dell'art. 1453 c.c., nel caso di accertato inadempimento rispetto alle obbligazioni oggetto del contratto di appalto, è facoltà delContraente provvedere a mettere formalmente in mora tramite PEC la Società, fissando contestualmente un termine finale essenziale non inferiore ai 15 (quindici) giorni, entro il quale adempiere compiutamente all'obbligazione.
2. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 1, il Contraente procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso; in tal caso alla Societàpuò essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per il Contraente.

Art. 22 - Clausole di risoluzione espressa

1. Salva la risoluzione per inadempimento di cui all'art. 22, il Contraente si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., a tutto rischio dell'appaltatore, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:
   a. frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
   b. ingiustificata sospensione del servizio;

c. subappalto non autorizzato;
d. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 16 del presente capitolato;
e. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
f. riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dal Contraente presso l'appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine al Contraente stesso, in conformità all'art. 14, comma 3, del presente capitolato;
g. il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
h. ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dal Contraente;
i. mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro.

2. I casi elencati saranno contestati all'appaltatore per iscritto dal Contraente, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.
3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali il Contraente non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'appaltatore di qualsivoglia natura.
4. Nel caso di risoluzione, il Contraente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dall'appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all'appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per il Contraente.
5. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 23 - Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo certo (telefax, posta elettronica certificata o simili) indirizzata all'impresa appaltatrice al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 24 - Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Contraente e l'impresa appaltatrice, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Rovereto.

Art. 25 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m..
2. L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:
   "Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).
   I. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con Trentino Sviluppo S.p.A.(...), identificato con il CIG n. (...), assume tutti gli obblighi di

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
II. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione a Trentino Sviluppo S.p.A. (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto a Trentino Sviluppo S.p.A. (...).".

3. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
5. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara.

Art. 26 - Modello di Organizzazione, Gestione, Controllo ex D.Lgs. 231/2001 integrato ex. L. 190/2012, Codice Etico e Codice di Comportamento

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato l'impresa appaltatrice dichiara di aver preso conoscenza dei Protocolli di prevenzione dei reati ex D.lgs 231/2001 e dei reati di corruzione ex L. 190/2012 evidenziati nel "Documento di sintesi del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001 integrato ex L. 190/2012" , dei principi contenuti nel Codice Etico e delle regole contenute nel Codice di comportamento degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori adottati da Trentino Sviluppo S.p.A., pubblicati nella sezione "Società Trasparente" del sito internet istituzionale(https://www.trentinosviluppo.it/it/Istituzionale/Societ%C3%A0_Trasparente/Altri_contenuti/Altri_contenuti.aspx), e si impegna a non porre in essere alcun comportamento in violazione dei medesimi o che induca in qualsiasi modo i destinatari a violarli.

Art. 27- Clausola di legalità

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'impresa appaltatrice si impegna a segnalare tempestivamente a Trentino Sviluppo S.p.A. ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura

criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

2. L'impresa appaltatrice inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "*Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente*".

Art. 28- Norme di chiusura

1. Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.
2. Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.
3. L'impresa appaltatrice, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

SEZIONE II - CONDIZIONI PARTICOLARI POLIZZA ALL RISKS PROPERTY

Premessa

Di seguito si riportano le tipologie di rischio, la stima indicativa dei beni e le garanzie prestate.

Tipo di rischio	Stima indicativa del valore a nuovo al 31.12.2018 immobili e macchinari (valori arrotondati)
BIC ed equiparati	Euro 203.000.000,00
Locazione ordinaria e comodato	Euro 102.000.000,00
Leasing e lease back	Euro 95.500.000,00
Immobili vuoti	Euro 26.000.000,00
Grandi rischi	Euro 85.000.000,00
TOTALE	**Euro 511.500.000,00**

Tipo di rischio	Garanzie particolari	Franchigia in Euro	Scoperto	Limite di indennizzo in euro
Limiti comuni a tutte le ubicazioni	TUTTE			40.000.000,00 sinistro/anno
	EVENTI ATMOSFERICI			
	GRANDINE SUI FRAGILI			150.000,00 per sinistro e 350.000,00 per anno

	SOVRACCARICO NEVE			30% somma assicurata per ubicazione con max di 5.000.000,00 per sinistro/anno
	ATTI VANDALICI/DOLOSI			
	TERRORISMO			20.000.000,00 sinistro/anno
	TERREMOTO			20.000.000,00 sinistro/anno
	INONDAZIONI/ALLUVIONI/ALLAGAMENTI			20.000.000,00 sinistro/anno
	CROLLO/ COLLASSO STRUTTURALE			20.000.000,00 sinistro/anno
	MAGGIORI SPESE			650.000,00 a PRA (sinistro/anno)
	DEMOLIZIONE/SGOMBERO			1.000.000,00 per sinistro
	RICORSO TERZI			5.200.000,00
	FENOMENO ELETTRICO/GELO			50.000,00 per sinistro
	ACQUA CONDOTTA			100.000,00 per sinistro/anno
	SPESE RICERCA			20.000,00 per sinistro
	ONORARI PERITI			Massimo 5% danno con il limite di 30.000,00 per sinistro e 60.000,00 per anno
	ONORARI ARCHITETTI/CONSULENTI			Massimo 5% danno con il limite di 30.000,00 per sinistro e 60.000,00 per anno

	FURTO FISSI/INFISSI			20.000,00 per sinistro 50.000,00 per anno
	FURTO/RAPINA			150.000,00 per sinistro
	FURTO/RAPINA VALORI	1.000,00		50.000,00 per sinistro
	PORTAVOLARI			10.000,00 per sinistro
	GUASTI MACCHINARI			100.000,00 per sinistro/anno
	ACQUA PIOVANA		10% con min di 3.000,00	50.000,00 per sinistro/anno
	RIGURGITO FOGNE		10% con min di 3.000,00	50.000,00 per sinistro/anno
	COLLASSO DA IMPIANTI AUTOMATICI DI ESTINZIONE		10% con min di 3.000,00	100.000,00 per sinistro
	DANNI DA MOVIMENTAZIONE INTERNA			20.000,00 per sinistro
	DISPERSIONE DI LIQUIDI			30.000,00 per sinistro
	SMOTTAMENTI, FRANE, VALANGHE, SLAVINE		10% con min di 5.000,00	100.000,00 per sinistro

Tipo di rischio	**Garanzie particolari**	**Franchigia in Euro**	**Scoperto**	**Limite di indennizzo**
BIC ed equiparati	TUTTE	10.000,00		
	EVENTI ATMOSFERICI		10% min. Euro 5.000,00 per ubicazione	80% somma assicurata per ubicazione
	GRANDINE SUI FRAGILI		10% min.	

			Euro 50.000,00 per ubicazione	
	SOVRACCARICO NEVE		10% min. Euro 10.000,00 per ubicazione	
	ATTI VANDALICI/DOLOSI		10% min. Euro 10.000,00	80% somma assicurata per ubicazione
	TERRORISMO		10% min. Euro 10.000,00	50% somma assicurata per ubicazione
	TERREMOTO		10% min. Euro 10.000,00	50% somma assicurata per ubicazione
	INONDAZIONI/ALLUVIONI/ALLAGAMENTI		10% min. Euro 10.000,00	50% somma assicurata per ubicazione
	CROLLO/ COLLASSO STRUTTURALE		10% min. Euro 10.000,00	
	MAGGIORI SPESE			
	DEMOLIZIONE/SGOMBERO			
	RICORSO TERZI			
	FENOMENO ELETTRICO/GELO	5.000,00		
	ACQUA CONDOTTA	1.000,00		
	SPESE RICERCA	1.000,00		
	ONORARI PERITI			
	ONORARI ARCHITETTI/CONSULENTI			
	FURTO FISSI/INFISSI	1.000,00		
	FURTO/RAPINA	1.000,00		
	FURTO/RAPINA VALORI			
	PORTAVOLARI			

	GUASTI MACCHINARI	1.000,00		
Grandi rischi	TUTTE	30.000,00		
	EVENTI ATMOSFERICI		10% min. Euro 15.000,00 per ubicazione	70% somma assicurata per ubicazione
	GRANDINE SUI FRAGILI		15% min. Euro 15.000,00 per ubicazione	
	SOVRACCARICO NEVE		15% min. Euro 25.000,00 per ubicazione	
	ATTI VANDALICI/DOLOSI		10% min. Euro 10.000,00	80% somma assicurata per ubicazione
	TERRORISMO		10% min. Euro 10.000,00	50% somma assicurata per ubicazione
	TERREMOTO		10% min. Euro 25.000,00	50% somma assicurata per ubicazione
	INONDAZIONI/ALLUVIONI/ALLAGAMENTI		10% min. Euro 25.000,00	50% somma assicurata per ubicazione
	CROLLO/ COLLASSO STRUTTURALE		10% min. Euro 50.000,00	
	MAGGIORI SPESE			
	DEMOLIZIONE/SGOMBERO			
	RICORSO TERZI			
	FENOMENO ELETTRICO/GELO	5.000,00		
	ACQUA CONDOTTA	5.000,00		
	SPESE RICERCA	5.000,00		

	ONORARI PERITI			
	ONORARI ARCHITETTI/CONSULENTI			
	FURTO FISSI/INFISSI	5.000,00		
	FURTO/RAPINA	5.000,00		
	PORTAVOLARI			
	GUASTI MACCHINARI	5.000,00		
Locazione ordinaria e comodato	TUTTE	10.000,00		
	EVENTI ATMOSFERICI		10% min. Euro 10.000,00 per ubicazione	70% somma assicurata per ubicazione
	GRANDINE SUI FRAGILI		10% min. Euro 10.000,00 per ubicazione	
	SOVRACCARICO NEVE		10% min. Euro 10.000,00 per ubicazione	
	ATTI VANDALICI/DOLOSI		10% min. Euro 10.000,00	80% somma assicurata per ubicazione
	TERRORISMO		10% min. Euro 10.000,00	50% somma assicurata per ubicazione
	TERREMOTO		10% min. Euro 10.000,00	50% somma assicurata per ubicazione
	INONDAZIONI/ALLUVIONI/ALLAGAMENTI		10% min. Euro 10.000,00	50% somma assicurata per ubicazione
	CROLLO/ COLLASSO STRUTTURALE		10% min. Euro	

			10.000,00	
	MAGGIORI SPESE			
	DEMOLIZIONE/SGOMBERO			
	RICORSO TERZI			
	FENOMENO ELETTRICO/GELO	5.000,00		
	ACQUA CONDOTTA	1.000,00		
	SPESE RICERCA	1.000,00		
	ONORARI PERITI			
	ONORARI ARCHITETTI/CONSULENTI			
	FURTO FISSI/INFISSI	1.000,00		
	FURTO/RAPINA	1.000,00		
	FURTO/RAPINA VALORI			
	PORTAVOLARI			
	GUASTI MACCHINARI	1.000,00		
Leasing e leaseback	TUTTE	10.000,00		
	EVENTI ATMOSFERICI		10% min. Euro 10.000,00 per ubicazione	70% somma assicurata per ubicazione
	GRANDINE SUI FRAGILI		10% min. Euro 10.000,00 per ubicazione	
	SOVRACCARICO NEVE		10% min. Euro 10.000,00 per ubicazione	
	ATTI VANDALICI/DOLOSI		10% min. Euro 10.000,00	80% somma assicurata per ubicazione

	TERRORISMO		10% min. Euro 10.000,00	50% somma assicurata per ubicazione
	TERREMOTO		10% min. Euro 10.000,00	50% somma assicurata per ubicazione
	INONDAZIONI/ALLUVIONI/ALLAGAMENTI		10% min. Euro 10.000,00	50% somma assicurata per ubicazione
	CROLLO/ COLLASSO STRUTTURALE		10% min. Euro 10.000,00	
	MAGGIORI SPESE			
	DEMOLIZIONE/SGOMBERO			
	RICORSO TERZI			
	FENOMENO ELETTRICO/GELO	5.000,00		
	ACQUA CONDOTTA	1.000,00		
	SPESE RICERCA	1.000,00		
	ONORARI PERITI			
	ONORARI ARCHITETTI/CONSULENTI			
	FURTO FISSI/INFISSI	1.000,00		
	FURTO/RAPINA	1.000,00		
	FURTO/RAPINA VALORI			
	PORTAVOLARI			
	GUASTI MACCHINARI	1.000,00		
Inoccupati	TUTTE	10.000,00		
	EVENTI ATMOSFERICI		10% min. Euro 10.000,00 per ubicazione	70% somma assicurata per ubicazione
	GRANDINE SUI FRAGILI		20% min. Euro 15.000,00 per	

			ubicazione	
	SOVRACCARICO NEVE		10% min. Euro 10.000,00 per ubicazione	
	ATTI VANDALICI/DOLOSI		10% min. Euro 10.000,00	80% somma assicurata per ubicazione
	TERRORISMO		10% min. Euro 10.000,00	50% somma assicurata per ubicazione
	TERREMOTO		10% min. Euro 10.000,00	50% somma assicurata per ubicazione
	INONDAZIONI/ALLUVIONI/ALLAGAMENTI		10% min. Euro 10.000,00	50% somma assicurata per ubicazione
	CROLLO/ COLLASSO STRUTTURALE		10% min. Euro 10.000,00	
	MAGGIORI SPESE			
	DEMOLIZIONE/SGOMBERO			
	RICORSO TERZI			
	FENOMENO ELETTRICO/GELO	1.000,00		
	ACQUA CONDOTTA	1.000,00		
	SPESE RICERCA	1.000,00		
	ONORARI PERITI			
	ONORARI ARCHITETTI/CONSULENTI			
	FURTO FISSI/INFISSI	1.000,00		
	FURTO/RAPINA	1.000,00		
	FURTO/RAPINA VALORI			
	PORTAVOLARI			
	GUASTI MACCHINARI	NON OPERANTE	NON OPERANTE	NON OPERANTE

Art. 1 – Definizioni

1. Alle seguenti denominazioni, le parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

   Assicurazione
   Il contratto di assicurazione.

   Assicurato
   Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione, e cioè: Trentino Sviluppo S.p.A. nonché le società dalla medesima controllate ai sensi dell'articolo 2359 codice civile.

   Comunicazioni
   Per comunicazione si intendono quelle fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo certo (telefax, posta elettronica certificata o simili) indirizzata alla Società al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

   Contraente
   Il soggetto che stipula l'assicurazione, e cioè Trentino Sviluppo S.p.A..

   Società
   L'impresa assicuratrice.

   Polizza
   Il documento che prova l'assicurazione.

   Partita
   Insieme delle cose assicurate con un'unica somma assicurata.

   Franchigia
   La somma stabilita contrattualmente che permane a carico dell'Assicurato e che viene dedotta dall'ammontare del danno liquidabile.

   Scoperto
   La parte dell'ammontare del danno che permane a carico dell'Assicurato, espressa in percentuale sul danno liquidabile.

   Premio
   La somma dovuta dal Contraente alla Società.

   Sinistro
   Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

   Rischio
   La probabilità che si verifichi il sinistro.

   Indennizzo/Risarcimento
   La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

   Danno liquidabile
   Danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali detrazioni (scoperti e franchigie) e limiti di indennizzo.

   Primo Rischio Assoluto (P.R.A.)
   Forma di garanzia per la quale il danno viene risarcito senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

   Macchinario, attrezzature e arredamento
   Macchine, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, generatori, trasformatori, quadri elettrici e quant'altro di simile - impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e di trasporto non iscritti al P.R.A. - impianti tecnici in genere quali idrici, termici, elettrici, di riscaldamento,

di condizionamento, di segnalazione e comunicazione telefonica, di estinzione e di allarme - serbatoi, sili, cisterne, vasche, tubazioni - mobilio, arredi, scaffalature, banchi, cancelleria, macchine per ufficio, apparecchiature elettroniche, indumenti e quant'altro non rientri nella definizione di e cose particolari. Il tutto ovunque nell'ambito dell'Azienda, all'aperto o al coperto, anche su mezzi di trasporto per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, nonché durante il temporaneo stazionamento in atteso dell'inizio del viaggio, delle soste, o delle operazioni di scarico.

Guasti macchine

Tutti i danni derivanti al macchinario, alle attrezzature ed agli impianti, anche di servizio, da rotture e/o guasti originati da cause interne, errori di manovra, errata manipolazione, fenomeni elettrici, elettronici e simili. Sono esclusi i danni causati da incendio, esplosione e scoppio.

Scoppio

Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del colpo d'ariete non sono considerati scoppio.

Incendio

Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Infiammabili

Sostanze e prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali) non classificabili "esplodenti" che rispondono alle seguenti caratteristiche:

Tipo A

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 21° C;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano.

Tipo B

- liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 21° C ed inferiore a 55° C;

Tipo C

- liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 55° C ed inferiore a 100° C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17/12/1977 allegato V.

Si conviene la seguente equivalenza: 10 kg. infiammabili di tipo A equivalgono a 100 kg. di infiammabili di tipo B o a 400 kg. di infiammabili di tipo C.

Esplodenti

Le sostanze ed i prodotti che, anche in piccole quantità:

- a contatto con l'aria o l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione;
- per azione meccanica o termica esplodono;

E comunque gli esplosivi considerati dall'articolo 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A, nonché successive modifiche ed integrazioni; sono tollerati fino ad 1 Kg.

Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Incombustibilità

Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Estorsione

Costringere taluno mediante violenza o minaccia, a fare o ad omettere qualche cosa per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Lastre esterne

Lastre di cristallo o vetro o materiale plastico, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, collocate all'esterno su vetrine, porte, finestre o insegne infisse nei Fabbricati, comprese le iscrizioni e le decorazioni, escluse le cornici. Sono escluse le fonti di luce non costituenti insegna.

Merci

Materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, semi-lavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, comprese le imposte di fabbricazione e i diritto doganali, esclusi esplodenti, infiammabili e merci speciali. Il tutto ovunque nell'ambito dell'Azienda, all'aperto o al coperto, anche su mezzi di trasporto; a parziale deroga di quanto sopra indicato, si conviene che alla partita "merci" sono compresi "infiammabili" ed "esplodenti" entro le tolleranze indicate alle relative definizioni e "merci speciali".

Merci speciali

Si denominano convenzionalmente "merci speciali" le seguenti:

(D1) - polveri, trucioli o spugna di alluminio, bronzo di alluminio, bronzo, magnesio, titanio, zirconio, afnio, torio, tungsteno, uranio, celluloide (grezza ed oggetti di), materie plastiche espanse o alveolari, imballaggi in materia plastica espansa o alveolare (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci), espansite e sughero grezzo;

(D2) - se non in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone, schiuma di lattice, gomma spugna o microporosa, cotone idrofilo, ovatte, cotoni sodi;

(D3) - se in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone, cascami tessili, ritagli di tessuti, stracci, stracciati, sfilacciati, garnettati, filetti, esclusi quelli contenenti lana per almeno l'80%, ovatte sintetiche, piume o piumino.

Si conviene la seguente equivalenza: 100 kg di merci speciali di categoria D1 equivalgono a 300 kg di merci speciali di categoria D2 o a 500 kg di merci speciali di categoria D3.

Beni immobili

Tutti i beni immobili.

A titolo esemplificativo e non limitativo:

- le intere costruzioni edili, o porzioni di esse, complete o in corso di costruzione, manutenzione o ristrutturazione, compresi i relativi impianti fissi (idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria), ascensori, montacarichi, scale mobili, antenne in genere; impianti fotovoltaici/solari, cabine elettriche, centrali termiche, box, strutture/coperture pressostatiche e tensostatiche, recinzioni, cancellate e mura, cortili e pavimentazioni, tettoie e altre pertinenze; affreschi, mosaici, bassorilievi, fontane e statue monumentali; nonché fissi ed infissi, opere di fondazione o interrate di proprietà Trentino Sviluppo Spa o in locazione e/o detenute a qualunque titolo da Trentino Sviluppo Spa, comunque costruiti e ovunque ubicati, adibiti a qualsiasi uso e destinazione inerente l'attività di Trentino Sviluppo Spa, compresi i fabbricati di proprietà, in locazione e/o comodato, che questi abbia concesso in uso a terzi, indipendentemente dall'utilizzo cui vengono destinati;
- affreschi e decorazione, soffitti a cassettoni, mosaici e simili;

- sono compresi, se ed in quanto facenti parte della proprietà del fabbricato: tappezzerie, tinteggiature, parquets e moquettes;
- immobili aventi carattere storico monumentale;
- parchi, aree a verde;
- beni particolari così come da definizione di polizza.

Si intendono comprese convenzionalmente tutte le pertinenze quali: strade, pavimentazione esterna, recinzioni, fognature, nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni.

Sono inoltre compresi fabbricati, complessi di fabbricati e/o immobili in genere, comunque costruiti ed elevati fuori terra, loro parti e/o accessori o pertinenze aventi interesse storico, artistico, architettonico o di particolare pregio, adibiti ad usi civili, artistici e religiosi o altre attività compatibili per caratteristiche e/o destinazione.

Risultano altresì comprese le opere infrastrutturali urbane ed extraurbane quali: reti viarie (strade, ferrovie, ponti, viadotti, tunnel); reti per la distribuzione di energia, acqua, gas; impianti per la produzione di energia.

Beni mobili/Contenuto

Per beni mobili o contenuto si intende a titolo esemplificativo e non limitativo:
- beni mobili in genere;
- macchine, macchinari, meccanismi, apparecchi, apparecchiature (comprese tutte le parti ed opere murarie che siano loro naturale completamento), impianti, strumentazione in genere, attrezzature ed apparecchiature tecniche in genere, depuratori, ripetitori, condutture, tubazioni, cisterne, serbatoi e vasche;
- impianti elettrici per forza motrice ed illuminazione, impianti di energia termica, impianti di riscaldamento e condizionamento, impianti idrici ed anti-incendio, impianti fotovoltaici, impianti audio e video; tabelloni pubblicitari elettronici, impianti di videosorveglianza, impianti vari ed ausiliari;
- apparecchiature elettroniche ed attrezzature in genere;
- mobilio, arredi, arredi sacri, oggetti di ornamento, tappeti il tutto anche d'antiquariato, quadri e oggetti d'arte in genere, cose aventi valore artistico o storico se non già assicurati su polizza specifica;
- distributori automatici di cibi e bevande, materiale di consumo e merci;
- macchine d'ufficio, attrezzature antinfortunistiche, scaffalature, banchi, impianti e strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio, impianti portatili di condizionamento o riscaldamento, apparecchiature di segnalazione e comunicazione ventilatori, umidificatori, registri, stampati, cancelleria, campionari, materiale didattico, armadi di sicurezza, casseforti;
- merci e materie prime in genere, materiale occorrente per l'attività dell'assicurato, ingredienti di lavorazione, semilavorati, imballaggi, recipienti, derrate alimentari;
- archivi cartacei e informatici, documenti, disegni, registri, referti, immagini, microfilms, fotocolors, schede, dischi, nastri per macchine meccanografiche e per elaboratori elettronici, software e programmi informatici; clichès, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;
- mezzi di locomozione di proprietà dell'assicurato, non iscritti al P.R.A.;
- apparecchiature tecniche ad impiego mobile;
- combustibili, lubrificanti, infiammabili, merci speciali;
- quant'altro, anche se non specificamente elencato, normalmente pertinente e necessario all'esercizio di tutte le attività gestite e i servizi forniti dal Trentino Sviluppo Spa. Il tutto anche se all'aperto se per sua naturale destinazione e comunque durante le operazioni di carico e scarico.

Valori

Monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e in genere qualsiasi carta rappresentante un valore.
Tetto - Copertura - Solai
- Tetto: il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene);
- Copertura: il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti coibentazioni soffiature e rivestimenti;
- Solai: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffiature.
Strutture in legno lamellare
Quelle ottenute - con procedimento industriale - da tavole unite "testa a testa" nel senso della lunghezza; fra loro incollate una sull'altra in modo che le fibre risultino parallele e orientate secondo l'asse longitudinale del manufatto finito che, a sua volta, deve presentare sezione piena rettangolare di larghezza costante, pari a quella delle lamelle da cui è costituito.
Danno consequenziale
Successione di avvenimenti conseguenti ad eventi non esclusi dalla presente polizza, che provochi danni materiali e diretti in genere ad enti assicurati.

Art. 2 – Oggetto e finalità dell'appalto

1. Il presente appalto è finalizzato all'affidamento del servizio di stipulazione di una polizza assicurativa "All risks property" per tutti i beni costituenti l'intero patrimonio immobiliare e mobiliare di proprietà di Trentino Sviluppo S.p.A.. Ulteriormente la Società si obbliga a:
   a) indennizzare all'Assicurato tutti i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, nelle ubicazioni indicate in polizza, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa anche se determinati con colpa grave dell'Assicurato, salvo quanto escluso. Sono compresi i:
      - guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza;
      - i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti a incendio, fulmine, esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi, caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate, che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambio di 20 m. da esse.
   b) La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza indennizza altresì le spese necessariamente sostenute per:
      - demolire, sgomberare, trattare e trasportare a idonea discarica i residui del sinistro. Le spese di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui stessi sono rimborsate fino alla concorrenza del 30% del limite di indennizzo;
      - rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare - comprese le spese di montaggio e smontaggio - le cose mobili assicurate non colpite da sinistro o parzialmente danneggiate in caso di sinistro;
      - ricercare e riparare le rotture accidentali di impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione che abbiano provocato un danno indennizzabile per fuoriuscita del fluido in essi condotto o contenuto.

2. La Società indennizza tutti i danni materiali, perdite e/o deterioramenti, sia diretti che "consequenziali", causati a Trentino Sviluppo S.p.A., da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo solo quanto escluso dal successivo articolo 3.
3. Fermo quanto stabilito dal comma precedente e ad integrazione dello stesso, sono parificati ai danni assicurati oltre i guasti causati alle cose assicurate per ordine delle Autorità, anche quelli non sconsideratamente prodotti dal Contraente, dall'Assicurato o da Terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'evento dannoso garantito.
4. Con riferimento alle partite "immobili" e "contenuto" la Società si impegna ad assicurare automaticamente beni rientranti nella definizione di polizza che l'Assicurato acquisti nel corso dell'annualità assicurativa e ciò fino ad un massimo del 30% della somma inizialmente assicurata. Parimenti si impegna a diminuire le somme stesse per alienazione dei beni.
5. La garanzia è prestata alle seguenti condizioni:
    a) L'Assicurato non è tenuto a dare nessuna comunicazione alla Società al momento dell'acquisto/alienazione di beni in quanto la garanzia, entro i limiti suindicati, è automaticamente operante.
    b) La garanzia decorre dalle ore 24.00 del giorno in cui l'acquisto/alienazione è avvenuto e termina alla scadenza dell'anno successivo.
    c) L'Assicurato e tenuto, quale condizione essenziale per l'efficacia del contratto, a predisporre per ciascuna operazione di acquisto/alienazione delle registrazioni da cui risultino i seguenti elementi:
        - natura dei beni acquistati/alienati;
        - ubicazione, collocazione, installazione e valore degli stessi;
    d) L'Assicurato è tenuto a mettere a disposizione della Società, in qualsiasi momento, tutte le registrazioni di cui sopra che gli potessero essere richieste, nonché a trasmettere alla Società tali registrazioni allo scadere della rata annuale di polizza, provvedendo alla regolazione del premio dovuto.
6. Il premio è determinato secondo quanto previsto all'Articolo 16.
7. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.
8. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

Art. 3 – Esclusioni

1. La Società non è obbligata in alcun caso per i danni verificatisi in occasione di:
    a) guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, razionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
    b) esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
    c) eruzioni vulcaniche, maremoto;
    d) bradisismo;
    e) mareggiate e penetrazioni di acqua marina;

f) inquinamento e/o contaminazione ambientale;

2. La Società non è obbligata, altresì, in alcun caso per i danni causati da o dovuti a:
   a) crollo, assestamenti, restringimenti o dilatazioni distrutture di fabbricati, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi;
   b) interruzione di reazioni termiche che danneggino le merci in lavorazione a meno che non siano provocate da eventi non altrimenti esclusi;
   c) deterioramenti, logorio, usura, mancata e/o anormale manutenzione, corrosione, arrugginimento, contaminazione, deperimenti, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, termiti, insetti, vermi, roditori, animali e/o vegetali in genere, perdita di peso, infiltrazione, evaporazioni;
   d) guasti di funzionamento al macchinario, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi;
   e) guasti meccanici a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi; nel caso che in conseguenza dei predetti eventi ne derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente polizza, l'Appaltatore indennizzerà solo la parte del danno non altrimenti esclusa;
   f) dolo di Trentino Sviluppo S.p.A.; si intendono in garanzia i danni dovuti o causati da colpa grave di Trentino Sviluppo S.p.A. ed i danni dovuti o causati da dolo o colpa grave delle persone di cui questi deve rispondere;
   g) errori di progettazione, calcolo e lavorazione, impiego di prodotti difettosi, che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore delle merci in produzione o lavorazione, vizio di prodotto;
   h) solidificazione di materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione;
   i) ordinanze di autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati;
   j) perdite di mercato o danni indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto precisato nelle condizioni particolari di polizza;
   k) difetti noti a Trentino Sviluppo S.p.A., suoi amministratori e dirigenti, all'atto della stipulazione della polizza;
   l) eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore;
3. Sono altresì esclusi:
   a) i danni di natura estetica, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi.
4. Sono infine esclusi:
   a) i gioielli, le pietre ed i metalli preziosi (se non inerenti l'attività assicurata o per uso industriale);
   b) il valore del terreno;
   c) i boschi, gli alberi, le coltivazioni e gli animali in genere;
   d) le merci già caricate a bordo di mezzi di trasporto di terzi (solamente se garantiti da specifica polizza);
   e) gli aeromobili, mezzi ferroviari, natanti, veicoli terrestri iscritti al P.R.A. e loro accessori;
   f) macchinari ed attrezzature oggetto di contratti di locazione finanziaria (c.d. “leasing”) qualora siano già coperti da apposita assicurazione.

Art. 4 – Garanzie operanti

<u>Acqua condotta</u>

Relativamente ai danni di allagamento da acqua e da altri fluidi provocato da rottura accidentale di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione indennizzabili a

termini di polizza, sono comunque esclusi quelli subiti dalle "merci" assicurate la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento.
In nessun caso la Società pagherà, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata nella scheda di polizza.
Spese ricerca riparazione rotture
Relativamente alle spese necessariamente sostenute per la ricerca e la riparazione di rotture di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione che abbiano provocato un danno per fuoriuscita del fluido in essi condotto o contenuto, le stesse sono risarcite dalla società, esclusivamente per la demolizione o ripristino di parti di fabbricato e per la riparazione di detti impianti senza l'applicazione del disposto art. 1907 del Codice Civile e fino alla concorrenza, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, dell'importo indicato nella scheda di polizza.
Fenomeno elettrico
La Società risponde dei danni materiali e diretti di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.
La Società non risponde dei danni:

a) causati da usura o da carenza di manutenzione;
b) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
c) dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.

La presente estensione di garanzia è prestata fino alla concorrenza, per ciascun sinistro che avvenga nel periodo di assicurazione, dell'importo indicato nella scheda di polizza.
Spese di demolizione e sgombero (inclusi pericolosi, tossici, nocivi)
La Società risarcisce le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residuati del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi.
Si precisa che l'eventuale ulteriore limite previsto in aggiunta al suddetto 10% non potrà in ogni caso estendersi al rimborso delle spese necessariamente sostenute per lo smaltimento di qualsivoglia bene/manufatto contenente amianto.
È fatto salvo quanto previsto dell'Art.1914 Codice Civile circa il risarcimento delle spese di salvataggio.
Spese rimozione, trasporto e ricollocamento
Relativamente alle spese sostenute per rimuovere, trasportare e ricollocare - comprese quelle di montaggio e smontaggio - le cose mobili assicurate non colpite da sinistro o parzialmente danneggiate, le stesse sono risarcite dalla Società nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per eseguire la riparazione dei fabbricati e del macchinario danneggiato, senza l'applicazione del disposto di cui all'articolo 1907 del Codice Civile, e fino alla concorrenza, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, dell'importo indicato nella scheda di polizza.
Oneri di urbanizzazione / ordinanza di Autorità
In caso di sinistro la presente polizza copre i maggiori costi, compresi gli oneri di urbanizzazione, che dovessero rendersi necessari e inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze statali o locali che regolano la riparazione e/o la costruzione di fabbricati (o loro strutture) o di macchinari nonché l'uso dei suoli purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione o in altra, fino alla concorrenza, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, dell'importo

indicato alla Sezione 2, senza l'applicazione del disposto di cui agli Artt. 6.8 "Assicurazione parziale" e 1907 Cod.Civ. e fermo il disposto di cui all'Art. 6.10 "Limite massimo dell'indennizzo".
La presente estensione inoltre copre le spese di demolizione, sgombero e altre come da articolo che precede, nonché le spese per smantellamento, sgombero o demolizione del patrimonio non danneggiato in seguito all'imposizione di una qualsiasi legge od ordinanza che regoli o renda necessarie le suddette operazioni. Rientrano altresì nella definizione di danno liquidabile gli oneri necessari all'adeguamento degli immobili oggetto di sinistroalle normative vigenti al momento in cui si è verificato il sinistro.
L'esistenza della presente clausola non comporta deroga al limite massimo di indennizzo, salvo quanto previsto per le spese di salvataggio.
Onorari periti
Relativamente alle spese e agli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente a quanto disposto dal presente capitolato in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, nonché alla quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito le stesse sono risarcite dalla Società, fermo quanto stabilito in materia di "Limite massimo dell'indennizzo".
Onorari architetti, ingegneri e consulenti
Viene convenuto che gli importi assicurati alle partite fabbricati, macchinari ed impianti, includono gli onorari degli architetti, ingegneri, consulenti, per stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita in caso di danno causato da ogni rischio così assicurato su tali fabbricati e macchinari, giusta la tabella dei loro rispettivi ordini professionali, ma non le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.
Innovazioni nel rischio
Fermo quanto previsto dalle esclusioni tutte di polizza e fermo in ogni caso quanto disciplinato dalla successiva definizione "Nuovi insediamenti", nel caso di modificazioni e/o trasformazioni dei fabbricati e/o degli impianti e dei macchinari esistenti, così come nel caso di nuove costruzioni e/o di installazione e/o collaudo di nuovi macchinari e/o di nuovi impianti/attrezzature, sia che si tratti di ubicazioni esistenti o di costruzione di nuove ubicazioni e relativi fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature, l'assicurazione stipulata con la presente polizza è estesa ai danni subiti dalle cose e/o partite tutte assicurate, in conseguenza di eventi non esclusi dalla polizza stessa, anche se originatisi a causa e/o in connessione con le suddette circostanze ed è valida sia per i nuovi enti, in qualunque stadio si trovino i lavori, sia per i materiali occorrenti e trovantisi a piè d'opera nel perimetro dell'insediamento e/o in prossimità del medesimo, di qualunque genere essi siano, sia per i macchinari e attrezzature di cantiere – anche di terzi - se per essi esiste interesse dell'Assicurato o se l'Assicurato – prima del sinistro - ne abbia assunto la responsabilità e/o l'onere di assicurare.
In nessun caso la Società pagherà, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di € 500.000,00, fermo quanto stabilito in materia di "Limite massimo di Indennizzo".
Per nuove costruzioni e/o installazioni eventualmente eccedenti il limite di indennizzo automaticamente coperto come sopra, la copertura sarà soggetta a preventiva pattuizione tra le Parti.
Disegni, modelli e simili
Relativamente ai danni a:
disegni, modelli, cliché, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai e simili, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavole stereotipe, rami per incisioni e simili; registri, stampati, archivi, documenti, pellicole, film e microfilm, fotocolor e simili, schede, dischi, programmi in licenza d'uso, nastri e supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici anche di processo, la Società indennizza il costo del

materiale e delle spese necessariamente sostenute per la ricostruzione ed il rifacimento degli enti distrutti o danneggiati, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico.
Si intendono comprese anche le spese sostenute per il lavoro di studio e/o ricerca (ivi comprese le spese di trasferta) eseguito da professionisti e/o dipendenti di cui l'assicurato possa valersi, comprese le spese per la ricerca dei dati perduti, ivi inclusi I dati memorizzati su supporti informatici, e la loro ricostruzione.
L'indennizzo verrà corrisposto dalla Società, solamente dopo che le cose distrutte o danneggiate siano state riparate o ricostruite, senza l'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del Codice Civile e fermo il disposto in materia di "Limite massimo
dell'indennizzo".
Detto indennizzo sarà limitato ai soli costi effettivamente sostenuti entro 12 mesi dalla data del sinistro.
Nuovi insediamenti
In conformità a quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto parte amministrativa, si conviene di ritenere automaticamente assicurati anche eventuali nuovi insediamenti – ubicati esclusivamente entro i confini dello Stato Italiano,
della Repubblica di San Marino e dello Stato del Vaticano - sopravvenuti nel corso dell'annualità assicurativa e/o per i quali, per particolari circostanze, il Contraente non è stato in grado di darne comunicazione tempestiva alla Società.
Il Contraente si impegna (e tale comunicazione è essenziale per la validità della presente estensione di garanzia), a comunicare alla Società entro e non oltre 30 giorni da detta sopravvenienza, qualora il nuovo insediamento abbia un valore superiore a € 10.000.000,00. Il premio sarà regolato sulle basi di quanto previsto al successivo articolo 18.
Contenuto preso terzi
Si prende atto tra le Parti che gli enti mobili, macchinari, attrezzature, merci delle sedi dell'Assicurato possono trovarsi anche presso stabilimenti e/o depositi di terzi presso mostre ed esposizioni e simili, in qualsiasi località in tutto il mondo.
Eventi atmosferici
Relativamente ai danni causati alle cose assicurate da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trascinate, trombe d'aria, grandine, pioggia, neve sono esclusi quelli subiti da:
- "macchinario" non fisso per destinazione se posto all'aperto, serramenti, vetrate e lucernari in genere;
lastre in cemento-amianto od altri conglomerati artificiali e manufatti in materia plastica, ai soli effetti della grandine;
- fabbricati in costruzione o aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti, anche se per temporanee esigenze di ripristino, manutenzione o ricostruzione, tettoie, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, tensostrutture, capannoni pressostatici, strutture geodetiche, e quanto in essi contenuto;
- "merci", anche se caricate su automezzi, poste all'aperto.
Le cose assicurate poste sottotetto ai fabbricati descritti in polizza, sono comprese in garanzia solo se pioggia, grandine e neve siano penetrate in detti fabbricati attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra. La Società non risponde dei danni causati da sovraccarico da neve, fatto salvo per quanto indicato nel seguente punto.
Sovraccarico neve
Relativamente ai danni di sovraccarico da neve la Società indennizza tali danni solo se i fabbricati, i serbatoi od i sili sono conformi alle norme di legge e di eventuali disposizioni locali relative al dimensionamento ed alla verifica di carichi e sovraccarichi.

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata nella scheda di polizza.

Gelo

Relativamente ai danni di gelo indennizzabili ai termini di polizza, sono esclusi quelli avvenuti oltre le 48 ore dalla sospensione dell'attività lavorativa e/o della produzione o distribuzione di energia termica od elettrica.

Eventi socio-politici

Relativamente ai danni alle cose assicurate verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, sabotaggio, la Società indennizza tali danni nel limite, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, indicato nella scheda di polizza.

Terrorismo e/o sabotaggio organizzato

La Società risponde delle perdite, danni, costi e/o spese di qualsivoglia natura causati direttamente o indirettamente da atti di terrorismo o sabotaggio organizzato.

Agli effetti della presente clausola:

- per atto di terrorismo si intende un atto, inclusivo ma non limitato all'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per se o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa;
- per atto di sabotaggio organizzato si intende un atto di chi, per motivi politici, militari, religiosi o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell'attività.

La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalle garanzie oggetto della presente clausola con preavviso di 15 giorni decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata.

Se la Società si avvale della facoltà di recesso, l'Assicurato potrà richiedere, mediante lettera raccomandata da inviarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso da parte della Società, lo storno totale del contratto e la Società provvederà, entro 15 giorni dalla data dello storno, al rimborso della parte di premio pagata e non goduta (tasse governative escluse).

Nel caso in cui sia il Contraente ad esercitare tale facoltà, la Società provvederà a ridurre il premio sulla base del tasso imponibile sopra indicato a decorrere dalla scadenza del premio successiva alla comunicazione suddetta.

Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo. Si intendono comunque compresi in garanzia i veicoli dei dipendenti dell'assicurato, i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito dell'anzidette operazioni, le cose sugli stessi mezzi;

- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- le Società che, rispetto all'Assicurato, non siano una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a sensi dell'art. 2359 C.C. nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato entro 5 giorni lavorativi deve informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

Perdita pigioni

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che abbia colpito la partita fabbricati, tale da rendere gli stessi totalmente o parzialmente inagibili, la Società pagherà nel limite del capitale assicurato, quella parte di pigione relativa ai locali danneggiati, regolarmente affittati, non più percepibile per effetto di detta inagibilità per il tempo necessario al loro ripristino, comunque non oltre il limite di un anno.

Inondazioni, alluvioni, allagamenti

La Società indennizza i danni materiali subiti dalle cose assicurate per effetto di inondazioni, alluvioni allagamenti, intendendosi per tali: fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili, nonché qualsiasi spargimento e/o riversamento di acqua, diverso da inondazioni e/o alluvioni, che comporti un livello di acqua superiore a centimetri 30 (trenta) nei locali allagati anche se tali eventi sono causati da terremoto.

Sono comunque esclusi i danni alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento.

Terremoto

La Società indennizza i danni materiali subiti dalle cose assicurate per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto “singolo sinistro”.

Danni a fabbricati aperti (da eventi atmosferici)

A parziale deroga rispetto a quanto precedentemente disposto, la Società indennizza i danni materiali subiti da fabbricati aperti da uno o più lati, o tettoie.

Grandine (su fragili)

la Società indennizza i danni materiali causati da grandine a:

a) serramenti, vetrate e lucernari in genere;
b) lastre di cemento-amianto, od altri conglomerati artificiali, e manufatti di materia plastica, anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati.

Dispersione liquidi

La Società indennizza i danni materiali di dispersione del liquido posto in serbatoi o contenitori, di capacità non inferiore a 300 litri, causata da rottura accidentale di detti serbatoi o contenitori, o delle relative valvole od organi di intercettazione.

Sono esclusi i danni:

a) di trasudamento, stillicidio e dovuti a corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale;
b) causati da gelo;

c) verificatisi in occasione di ordinaria e straordinaria manutenzione, montaggi, smontaggi, prove o collaudi.

Rischio locativo

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite del massimale convenuto, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile – anche per colpa grave – ai termini degli artt. 1588 e 1589 del Codice Civile per danni a parti immobiliari di proprietà di terzi e condotti a qualsiasi titolo dal Contraente e/o dall'Assicurato, causati da eventi indennizzabili dal presente contratto.

Franamento, cedimento, smottamenti, valanghe, slavine

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati in seguito a franamento, cedimento, smottamento del terreno, valanghe e slavine comprese le spese sostenute dal Contraente/Assicurato per le operazioni di ripristino del terreno circostante necessarie per la riparazione della rete.

Collasso strutturale

Relativamente ai danni di crollo e collasso strutturale indennizzabili a termini di polizza, subiti dalle cose assicurate conseguenti a sovraccarico di strutture di fabbricati e macchinari e ad errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione e di installazione.

Ricostruzione archivi

Relativamente ai costi del materiale e delle operazioni manuali e/o meccaniche e/o elettroniche per il rifacimento degli archivi distrutti o danneggiati o persi o sottratti (quali, a titolo esemplificativo ma non limitativo, documenti anche contabili, fatture, registri, disegni, materiale meccanografico, supporti didati di apparecchiature elettroniche e simili, eventualmente anche presso Terzi e compresi i relativi trasferimenti presso i Terzi stessi), saranno riconosciuti solo se sostenuti entro 12 (dodici) mesi dal sinistro.

Differenziale storico-artistico

La Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati relativamente alla partita Immobili con particolari qualità storico-artistiche possono subire a seguito di sinistro indennizzabile e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste nella presente polizza.

A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, monumenti, mosaici, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio per la Società, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono fin d'ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente per territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.

La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile ed in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello convenuto in base al presente capitolato.

Art. 5 - Procedura per la valutazione del danno e mandato dei Periti

1. L'ammontare del danno è concordato nelle seguenti modalità:

a) direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;
b) fra due Periti nominati uno dalla società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
   I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro od anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
   Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
   Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
   Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

2. I Periti devono:
   a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
   b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui al successivo art. 5;
   c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
   d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.
3. In caso di sinistro che abbia colpito uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.
4. I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) del comma precedente sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.
5. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
6. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 6 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

1. Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:
   I. <u>Fabbricati (anche definiti immobili)</u>
      si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto del deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante.
   II. <u>Macchinari, impianti, attrezzature, arredamento (Contenuto)</u>

Si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove, eguali od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

III. Merci (Contenuto)
Si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

2. L'ammontare del danno si determina:
   - per i fabbricati, applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui;
   - per macchinari, attrezzature, arredamento e merci, deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.
3. Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro sono tenute separate dalle stime di cui sopra.
4. Se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurata, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.
5. Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato è esonerato dall'obbligo di dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.
   In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
6. Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata (c.d. “Limite massimo dell’indennizzo”).
7. Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di liquidazione o della data del verbale definitivo di perizia, sempre che non sia stata fatta opposizione.
   Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dal precedente art. 3.
8. A parziale deroga del comma precedente, l'Assicurato ha il diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo o di anticipi anche in mancanza di chiusura dell'istruttoria, purché presenti fideiussione bancaria, di gradimento alla Società, con la quale si impegna a restituire l'importo ricevuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali qualora dal certificato di chiusura dell'istruttoria, o dalla sentenza penale definitiva, risulti una causa di decadenza della garanzia o del diritto all'indennizzo.

Art. 7 - Clausola universalità

1. Il Contraente dichiara che con la presente polizza egli intende assicurare tutto quanto costituisce gli insediamenti relativi all'attività descritta in polizza, fatta eccezione per l'area, ferme in ogni caso le esclusioni e le delimitazioni previste nella polizza stessa e/o specificatamente pattuite nelle condizioni tutte previste dal contratto e non esplicitamente derogate.
2. Rimane, pertanto, convenzionalmente stabilito tra le Parti che, in caso di sinistro, quanto contenuto negli insediamenti e meglio immobili deve ritenersi tutto assicurato e che, qualora una determinata cosa non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza, o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa stessa verrà attribuita alla partita "Contenuto".
3. Si prende atto, inoltre, che parte delle merci e/o macchinari possono trovarsi anche presso stabilimenti e/o depositi sia propri che di terzi, presso mostre od esposizioni e simili in qualsivoglia località, fermo il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile riferito alle intere partite.

Art. 8 - Anticipo indennizzi

1. L'Assicurato ha diritto di percepire, prima della liquidazione del danno, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite a condizione che non siano sorte contestazioni, comunicate per iscritto, sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00.
2. Tale acconto non potrà comunque essere superiore a € 5.000.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del danno.
3. L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta entro 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.
4. Nel caso l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.
5. Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennizzo relativo al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento spettantegli per effetto di detto valore di assicurazione a nuovo che verrà stabilito in relazione allo stato di avanzamento dei lavori al momento della richiesta.
6. L'acconto anzidetto non costituisce, in alcun caso, né un riconoscimento di qualsiasi diritto all'indennizzo, né una rinuncia alle eccezioni e contestazioni, anche se fondate su elementi acquisiti prima di tale versamento.
7. L'Assicurato si impegna, quindi, qualora risultassero insussistenti o cessati i presupposti del versamento, a restituire l'anticipo ottenuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, entro 30 giorni dalla data di eccezione.

Art. 9 - Obblighi specifici a carico dell'Assicurato

2. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dall'Assicurato e dalla Società.
   Spetta in particolare all'Assicurato compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.
   L'accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
   L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

2. In caso di sinistro l'Assicurato deve:
   a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
   b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile;

   L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

   L'Assicurato deve altresì:
   c) fare, nei 15 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità competente del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società.
   d) Conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno, senza avere per questo diritto ad indennità alcuna;
   e) Predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti a i fini delle loro indagini e verifiche.

      A parziale deroga di quanto statuito alla presente lettera e) si stabilisce che l'obbligo della denuncia circostanziata da parte dell'Assicurato viene limitato alla presentazione dello stato particolareggiato delle cose interessate dal sinistro con l'indicazione del loro valore e della perdita subita. La presentazione dello stato particolareggiato dovrà pervenire entro 30 giorni dalla data del sinistro.

      Ferma restando la facoltà della Società di stabilire, valendosi anche di tutti i dati e documenti di cui dispone il Contraente o l'Assicurato, la quantità, la qualità ed il valore di tutti i beni garantiti esistenti al momento del sinistro, il Contraente o l'Assicurato viene esonerato dall'obbligo di presentare lo stato particolareggiato da cui risultino tutte le dette quantità, qualità e valori.

      La Società rinuncia all'osservanza dei termini di dichiarazione o di avviso qualora il Contraente o l'Assicurato non abbia avuto conoscenza dei casi verificatisi.

      L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.
3. L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 10 - Rinuncia alla rivalsa

1. La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:
   a) persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
   b) società controllanti, controllate e collegate;
   c) fornitori;
   d) enti ed associazioni non aventi scopo di lucro;

   purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

2. La Società rinuncia altresì all'azione di rivalsa nei confronti di chiunque altro l'Assicurato abbia inteso salvaguardare con la stipula di particolari accordi scritti, salvo sempre il caso di dolo. A parziale deroga di quanto previsto al punto a) si precisa che è data facoltà alla Società la facoltà di rivalsa nei confronti dei dipendenti e dei soggetti in rapporto di servizio con il Contraente per il caso di colpa grave giudizialmente accertata.

Sezione speciale - Guasti alle macchine

Oggetto

1. La Società si obbliga ad indennizzare, fino a concorrenza del limite stabilito in polizza, tutti i danni derivanti al macchinario, alle attrezzature ed agli impianti, anche di servizio, da rotture e/o guasti originati da cause interne, errori di manovra, errata manipolazione, fenomeni elettrici, elettronici e simili purché collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati sia mentre i medesimi sono in funzione, o sono fermi, o vengono smontati,rimossi, rimontati per le operazioni di manutenzione e/o riparazione, la pulitura, la verifica, le revisione – anche presso terzi, o mentre vengono installati in altri insediamenti assicurati, qualunque ne sia la causa, ancorché ascrivibile a incuria, imperizia, negligenza, errata manovra, errata messa a punto, mancato o difettoso funzionamento dei congegni di protezione.
   Sono esclusi i danni:
   a) causati da incendio, esplosione e scoppio;
   b) dovuti ad uso improprio e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
   c) ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade od altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant'altro di simile; a catalizzatori, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l'olio nei trasformatori ed interruttori; a sistemi ed apparecchiature elettroniche per elaborazione dati, salvo si tratti di elaboratori di processo, apparecchiature di comando, controllo e regolazione del macchinario;
   d) di natura estetica, che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
   e) verificatisi al macchinario presso terzi.
2. I danni da fenomeno elettrico sono compresi in garanzia purché:
   a) l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge;
   b) i Macchinari assicurati siano protetti contro le sovratensioni con i sistemi di protezione indicati dalla casa costruttrice;
1. Relativamente alle componenti elettroniche facenti parte di Macchinari, sono esclusi i danni di origine interna e comunque tutti i danni, guasti e difetti la cui riparazione o eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei "Contratti di assistenza tecnica".

Valore delle cose assicurate

1. Il valore delle cose assicurate, al momento del sinistro è ottenuto con i seguenti criteri:
   - si stima il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo per la sostituzione con una cosa nuova uguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possano essere recuperate dall'Assicurato.
2. Sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo.
3. La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza.

Determinazione del danno

1. La determinazione dei danni viene eseguita separatamente per ogni singola cosa assicurata in polizza, secondo le norme seguenti, fermo il limite previsto in polizza:
   1. nel caso di danno suscettibile di riparazione:
      i. si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare la cosa danneggiata nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;
      ii. si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti eventualmente sostituite.

   L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come sub i., dedotto dell'importo stimato come sub ii..
   2. nel caso di danni suscettibili di riparazione:
      i. si stima il valore della cosa assicurata al momento del sinistro, tenuto conto della obsolescenza, della vetustà e del deperimento per uso o altra causa;
      ii. si stima il valore ricavabile dai residui al momento del sinistro.

   L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come sub b)i., dedotto come su b)ii..

2. Una cosa assicurata si considera non suscettibile di riparazione quando l'ammontare del danno, calcolato a)i. meno a)ii., eguagli o superi il valore che la cosa aveva al momento del sinistro stimato come sub b)i..
3. Sono escluse dall'indennizzo le spese per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti nonché le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto o dell'apparecchio od al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Sezione speciale - Elettronica

Oggetto

Apparecchiature elettroniche

- Per apparecchiature elettroniche si intendono – a titolo esemplificativo ma non esaustivo – i sistemi, le apparecchiature e gli impianti elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati - elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio esclusivo di singole macchine - personal computers (comprensivi di video e stampanti), macchine elettroniche per ufficio (macchine da scrivere, fotocopiatrici, telefax), impianti radiotelevisivi e di telecomunicazione, impianti di prevenzione e di allarme; impianti di video-sorveglianza e tabelloni pubblicitari elettronici posti all'aperto ed in genere ogni altra macchina elettronica inerente l'attività svolta, anche se di proprietà di terzi, collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati.
- La Società indennizza fino a concorrenza del limite stabilito in polizza:

  - i danni materiali e diretti da guasti e/o rotture accidentali alle Apparecchiature elettroniche collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate, anche se originate da cause interne, tra le quali rientrano a titolo esemplificativo e non limitativo:mancato funzionamento di dispositivi di protezione, fenomeno elettrico, nonché da furto e rapina compresi i danneggiamenti causati alle cose stesse per commettere il furto o la rapina o per tentare di commetterli;

  - le spese per la ricerca del danno ai conduttori esterni;

  - le spese per riparazioni provvisorie a seguito di sinistro indennizzabile, sempreché tali riparazioni costituiscano parte di quelle definitive e non ne aumentino il costo complessivo.
- La Società non indennizza i danni:

a) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore, o locatore delle cose assicurate;
b) causati da dolo del Contraente o dell'Assicurato e dei Soci a responsabilità illimitata e degli Amministratori; la colpa grave dei predetti non pregiudica la risarcibilità di eventuali sinistri;
c) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
e) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
f) attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;

- alle apparecchiature elettroniche prodotte da oltre 10 anni;

- causati da guasti senza concorso di cause esterne.

I danni imputabili a variazione di tensione nella rete a monte degli enti assicurati sono indennizzabili a condizione che gli stessi siano alimentati con adeguati sistemi di protezione e stabilizzazione e che il danno sia conseguente al danneggiamento di dette apparecchiature.

In caso di danno a fonti di luce (emesse con qualsiasi lunghezza d'onda), ai tubi ed alle valvole elettroniche, l'indennizzo verrà calcolato in base alla percentuale di degrado risultante dai parametri indicati dalla casa costruttrice o, in mancanza, dalla percentuale di degrado risultante in rapporto al tempo trascorso dalla installazione, alle ore di lavoro o di colpi effettuati o altri parametri rispetto alla durata presunta delle fonti di luce, dei tubi o delle valvole stesse.

Inoltre, se in conseguenza di danno risarcibile a termini della presente clausola ad elaboratori di processo, di comando, di controllo e regolazione del macchinario, si verifichi una rottura e/o un guasto meccanico di altre parti del macchinario stesso, detti guasti conseguenti si intendono esclusi dalla copertura prestata dalla presente polizza.

I macchinari, le attrezzature ed i materiali elettronici ad impiego mobile, intendendosi per tali quelli che per loro natura e costruzione possono comunque essere trasportate ed usate anche all'aperto in luogo diverso dalla/e ubicazione/I indicate in polizza, sono assicuratianche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano entro il territorio nazionale, a condizione che il trasporto sia necessario per la loro utilizzazione.

La garanzia opera anche per tutti i rischi previsti dalla presente polizza, ivi compresi i danni di furto o rapina od I guasti avvenuti in occasione del trasporto.

Non sono tuttavia indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi.

Limitatamente alla fase di trasporto, gli impianti e le apparecchiature debbono essere riposti nelle custodie di cui sono dotati.

La garanzia furto, nella fase di trasporto sui veicoli, sarà operante a condizione che:

- il veicolo sia chiuso a chiave, con cristalli completamente alzati, sia provvisto di tetto rigido o con capote serrata;

- gli impianti e le apparecchiature vi siano conservate per il tempo strettamente necessario al trasporto e all'espletamento delle attività a cui sono destinate;

- gli impianti e le apparecchiature siano riposte in maniera che non siano visibili dall'esterno.

Durante lo spostamento a mezzo aereo, con linee aeree regolari, gli enti si intendono garantiti purché vengano trasportati come "bagaglio a mano", qualora peso e dimensione lo consentano, pena il decadimento dal diritto all'indennizzo.

Danni ai dati, ai supporti ed ai programmi in licenza d'uso

- Per dati si intendono un insieme di informazioni, elaborabili a mezzo di programmi e programmi di utente, intesi come sequenze di informazioni - che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore - che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da società specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati (senza rilascio di apposita licenza d'uso), memorizzati su supporti; dette informazioni debbono essere riprodotte in copie di sicurezza almeno ogni 30 giorni, contenenti la versione aggiornata degli archivi originali al momento della effettuazione delle operazioni di copiatura, e conservate in edificio separato rispetto a quello ove sono ubicati i macchinari a cui vengono elaborate, ovvero in appositi armadi ignifughi.
- La Società rimborsa fino a concorrenza dei limiti stabiliti in polizza:

  - i costi necessari sostenuti per il riacquisto dei supporti nonché per la ricostruzione dei dati conseguenti a sinistro indennizzabile a termini della presente polizza. Se la ricostruzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, la Società rimborsa i soli costi per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione;

  - i costi necessari sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi in licenza d'uso colpiti da sinistro in caso di danno materiale e diretto indennizzabile ai supporti su cui gli stessi sono memorizzati e purché tale duplicazione o riacquisto avvenga entro un anno dal sinistro.
- La Società non indennizza:

  - i costi derivanti da perdita od alterazione di dati e programmi senza danni materiali a supporti (ovvero i danni da o riconducibili a smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione ed a cestinatura);

  - i danni da virus informatici di qualsiasi tipo.
- Condizione essenziale della garanzia è che venga effettuato backup mensile; pertanto l'indennizzo riconosciuto avrà come riferimento temporale un periodo non superiore a sette giorni antecedenti il sinistro.

Valore delle cose assicurate

1. Il valore delle cose assicurate, al momento del sinistro è ottenuto con i seguenti criteri:
   - si stima il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo per la sostituzione con una cosa nuova uguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possano essere recuperate dall'Assicurato.
2. Sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo.
3. La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza.

Determinazione del danno

1. La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola cosa assicurata secondo le norme che seguono, fermo il limite previsto in polizza:
   a) si stimano le spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare lo stato funzionale delle cose danneggiate, nel caso di danno suscettibile di riparazione oppure le spese di rimpiazzo a nuovo, nel caso di danno non suscettibile di riparazione;
   b) si stima il valore ricavabile dai residui, al momento del sinistro.
2. L'ammontare del danno sarà uguale all'importo stimato come in a), diminuito dell'importo come in b).
3. Nel caso di danno non suscettibile di riparazione, la precedente determinazione del danno riguarda solo impianti ed apparecchi in funzione ed è valida a condizione che:
   i. il rimpiazzo sia eseguito entro sei mesi dalla data del sinistro;

ii. il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell'impianto o dell'apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto, oppure questo sia ancora disponibile oppure ne siano disponibili i pezzi di ricambio.

Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui al punto i. e nessuna delle condizioni di cui al punto ii., si applicano le norme che seguono:

I. si stima il valore dell'impianto o dell'apparecchio stesso al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
II. si stima il valore ricavabile dai residui.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come al punto I., diminuito dell'importo stimato come al punto II..

4. Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione eguagliano o superano il costo di rimpiazzo a nuovo di una cosa dello stesso fornitore equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento - relativamente all'utilizzo fatto dall'Assicurato - e con data di immissione nel mercato non antecedente alla data di immissione del tipo della cosa danneggiata.

Sezione speciale - Furto e Rapina

Oggetto

1. Il furto consiste nell'impossessarsi della cosa altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne un ingiusto profitto per sé o per altri.
2. La rapina consiste nell'impossessarsi della cosa altrui, sottraendola a chi la detiene mediante minaccia o violenza, al fine di trarne un ingiusto profitto per sé o per altri.
3. La Società indennizza i danni di furto e rapina delle cose assicurate (con esclusione di sistemi, impianti ed apparecchiature elettroniche intendendosi per tali sistemi per l'elaborazione elettronica dei dati e relativi supporti ed accessori, computer, fotocopiatrici, macchine per scrivere e per calcolare elettroniche, centralini telefonici, impianti telex e telefax, impianti di prevenzione e di allarme ed in genere ogni altra macchina elettronica inerente l'attività svolta). Le garanzie ed i rispettivi limiti d'indennizzo si intendono prestati a primo rischio assoluto e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'articolo 1907 del Codice Civile.
4. La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti dovuti a:
   a) perdita o danneggiamento dell'arredamento, degli impianti, delle attrezzature e delle merci situate negli stabilimenti dell'Assicurato e/o presso terzi causati da furto, anche con destrezza, rapina, estorsioni ed altri reati contro il patrimonio, anche se solo tentati.
   Sono compresi i danni determinati da atti vandalici e dolosi;
   b) distruzione o danneggiamento agli stabilimenti ed ai relativi fissi ed infissi causati da furto o rampina consumati od anche solo tentati, nonché i danni prodotti da atti vandalici e dolosi commessi in connessione al compimento di un furto o di una rapina;
   c) furto con destrezza di attrezzi, apparecchiature e merci.

   A condizione però che l'Assicurato sia il proprietario degli oggetti indicati alle lettere a), b) e c) o ne sia responsabile per la loro eventuale perdita o danneggiamento.
5. Si precisa che, la Società risponde del furto commesso anche da dipendenti della Contraente o dall'Assicurato e/o con la loro complicità e/o partecipazione sempreché si verifichino le seguenti circostanze:

a) la persona che commette il furto o che ne è complice o partecipe non sia incaricata della custodia delle chiavi dei locali o dei contenitori ove sono riposti i valori assicurati o della sorveglianza dei locali stessi;
b) il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

6. La Società indennizza inoltre i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da:
   a) estorsione, limitatamente al caso in cui, all'interno dei locali dell'azienda, l'Assicurato oppure i suoi dipendenti o familiari vengano costretti a consegnare le cose assicurate, mediante violenza o minaccia diretta alla loro persona o a quella di altri che, al momento del fatto, si trovino nei medesimi locali;
   b) guasti cagionati dai ladri alle parti di immobile costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte in occasione di furto o rapina consumati o tentati.
7. Sono, in ogni caso, esclusi i danni da incendio, fulmine, esplosione e scoppio comunque verificatisi.

Valori

1. Relativamente ai "Valori", sono indennizzabili i danni:
   a) di furto, rapina ed estorsione all'interno delle ubicazioni assicurate;
   b) in occasione di:
      - furto a seguito di infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto di valori;
      - furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori medesimi;
      - rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia).
   c) Commessi sui dipendenti dell'Assicurato (intendendosi per tali l'Assicurato, i suoi familiari, commessi, gli impiegati, i dirigenti, o le persone di fiducia, anche non dipendenti, appositamente incaricate), adibiti al trasporto dei suddetti valori mentre nell'esercizio delle loro funzioni relative al servizio esterno che si svolge entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, e dello Stato della Città del Vaticano, detengono i valori stessi.

Determinazione del danno

1. L'ammontare del danno liquidabile sarà dato dalla differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.